

AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

**“Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni
e del finanziamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”
(Atto del Governo n. 327)**

**X Commissione “Attività produttive, Commercio e Turismo”
Camera dei Deputati**

Roma, 3 Ottobre 2016

QUESTIONI PRIORITARIE

1) DIRITTO ANNUALE

Oggi le entrate delle Camere di commercio derivano, oltre che dai diritti di segreteria e dalle tariffe, dal diritto annuale, che viene determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in base all'individuazione del fabbisogno del sistema camerale necessario per lo svolgimento delle proprie attività e funzioni.

Di recente il legislatore è intervenuto a modificare le **norme relative al diritto annuale**:

1. Anzitutto il decreto legge n.90/2014 all'articolo 28 ha previsto il taglio del diritto annuale del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 rispetto al 2014. La norma disponeva questo taglio "nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio".
2. La successiva legge n. 124/2015 che ha conferito al Governo la delega per riformare le Camere di commercio prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la determinazione del diritto annuale "tenuto conto" delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n.90/2014.
3. L'attuale schema di decreto legislativo, tuttavia, nelle disposizioni finali **conferma il taglio del diritto al 50%** a decorrere dal 2017. In questo modo, dunque, la riduzione viene trasformata da provvisoria in definitiva, tant'è che per modificarla occorrerebbe eventualmente una nuova legge.
4. Allo stesso tempo, lo schema di decreto legislativo conferma il meccanismo del calcolo del fabbisogno del sistema camerale per svolgere le attività attribuite dalla legge.

Si sottolinea che la legge delega non impone al Governo di confermare tale taglio, perché al riguardo usa appunto la formula "tenuto conto" del decreto del 2014 e non formule vincolanti.

Questo comporta che d'ora in avanti il decreto con cui il Ministro determinerà il diritto annuale sarà vincolato dalla riduzione del 50% ribadita da una norma primaria (il decreto legislativo) e modificabile eventualmente solo con una nuova legge.

In altre parole, il calcolo del fabbisogno camerale non godrà della necessaria flessibilità e non potrà essere effettivamente legato alle necessità delle Camere di commercio, se non attraverso una modifica legislativa.

Si ritiene invece **opportuno garantire una flessibilità al sistema**, prevedendo la possibilità del Governo, sulla base di alcuni presupposti e con una procedura di approvazione "rinforzata" del decreto ministeriale, di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90/2014.

In tale ottica, ad esempio, potrebbe essere **valorizzato il meccanismo di accountability** delle Camere di commercio che lo stesso schema di decreto legislativo introduce prevedendo l'istituzione di un **Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale**.

Tale organismo, in particolare, è chiamato a misurare e valutare annualmente – sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, e

relazionando allo stesso Ministro e al Presidente del Consiglio dei Ministri – le condizioni di equilibrio economico delle Camere, l'efficacia delle attività e dei programmi e al contempo a individuare le Camere che si collocano in una fascia di eccellenza, per la definizione delle politiche premiali e di sviluppo del sistema.

Al fine di “tenere conto” delle disposizioni dell’art. 28 del DL n. 90/2014 e contestualmente di garantire la piena sostenibilità del sistema camerale si propone di:

- 1) eliminare dallo schema di decreto legislativo (articolo 4 comma 1) il rinvio all’articolo 28 del decreto-legge 90/2014 (cioè a partire dal 2018 eliminare il taglio del diritto annuale del 50%)
- 2) tenere conto del rapporto del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale nella determinazione del diritto annuale.
- 3) prevedere a partire dal 2018 il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari per approvare il decreto ministeriale che fissa la misura del diritto annuale nel caso in cui, all’esito del calcolo del fabbisogno, si determini il superamento della soglia del 50%;

2) COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI CON LE REGIONI (FACOLTA' DI AUMENTO FINO AL 20% DEL DIRITTO ANNUALE)

Le Camere di commercio, ai sensi del vigente comma 10, dell'articolo 18, della legge 580/93 hanno la facoltà di aumentare la misura del diritto annuale fissata dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico **fino a un massimo del 20%**, al fine di cofinanziare specifici progetti orientati all’aumento della produzione e al miglioramento delle condizioni economiche del territorio di competenza.

Tale facoltà ha consentito nel tempo alle singole Camere di disporre delle risorse necessarie **per realizzare attività e programmi di rilievo in favore dello sviluppo dei territori**, anche in collaborazione con le Regioni: in ambito infrastrutturale (ad es. per il completamento dell’infrastruttura stradale Quadrilatero Marche-Umbria), per il sostegno al tessuto economico locale attraverso il cofinanziamento di corsi manageriali organizzati dalle università e di bandi per l’innovazione delle piccole e medie imprese e per il credito alle imprese, etc.

Con riferimento al triennio 2012-14 (prima che intervenisse il decreto-legge n. 90/2014 ad operare il taglio del diritto annuale), erano poco meno di **¼ le Camere di commercio che - annualmente - hanno deciso di ricorrere** a questa opzione per cofinanziare programmi di sviluppo del territorio, deliberando aumenti del diritto annuale che mediamente **non sono stati superiori al 17%**.

Lo schema di decreto legislativo, senza che la legge delega contenga alcun principio in questo senso, **elimina tuttavia la possibilità per le Camere di commercio** di aumentare del 20% il diritto annuale per la realizzazione di tali programmi.

Si tratta dunque di una norma che non trova nessuna rispondenza nei principi della delega che, come già detto, impone di “tenere conto” del taglio del diritto annuale ma non consente di abolire la facoltà di una sua maggiorazione per specifiche finalità di sviluppo locale.

In un contesto di contrazione di risorse, dunque, l’abolizione di tale facoltà **crea difficoltà finanziarie ulteriori per le singole Camere, ed in particolare per quelle**

che hanno già deliberato programmi pluriennali cofinanziati con l'incremento del diritto per far fronte a impegni assunti, e confermati nel tempo, anche con le Associazioni o le istituzioni locali.

Oltretutto l'eliminazione della norma **farebbe venire meno la possibilità per le Camere di cofinanziare programmi comunitari**, bloccando o impedendo la realizzazione di progetti importanti per i territori e per il tessuto imprenditoriale.

L'abolizione della possibilità per le singole Camere di disporre di risorse aggiuntive per il sostegno di iniziative e programmi specifici, basati sulle esigenze dei territori e condivisi con gli attori e le istituzioni locali, peraltro, **contrasta con il principio di autonomia funzionale di cui le Camere sono dotate per legge, in quanto istituzioni pubbliche più vicine alle imprese dei territori.**

Per valorizzare il rapporto tra Camere di commercio e Regioni, anche nell'ottica di attuare programmi e iniziative connessi alla programmazione delle risorse comunitarie, si propone di:

- **prevedere che per cofinanziare programmi e progetti con le Regioni, negli ambiti dello sviluppo economico locale e dell'organizzazione dei servizi alle imprese, le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino ad un ammassimo del 20%.**

3) ESENZIONE TAGLIA-SPESE

Come è noto, le Camere di commercio, le Unioni regionali e l'Unioncamere - inserite nel cd elenco ISTAT - sono tenute, in base alla normativa vigente e come altre pubbliche amministrazioni, ad operare una serie di risparmi su diverse tipologie di spesa e a versare l'ammontare risparmiato al bilancio dello Stato.

La normativa in questione (cd. leggi taglia-spesa), stratificatasi nel corso degli ultimi anni, impone infatti alle P.A. di conseguire risparmi su incarichi di studio e consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, spese per missioni, spese su autovetture, consumi intermedi, etc.

In forza di tali norme, il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato circa 40 milioni di euro l'anno.

Si tratta di un importo che, alla luce della forte riduzione delle entrate camerali, non sarebbe più sostenibile costituendo annualmente quasi il 10% del diritto riscosso. Senza contare che le somme risparmiate dalle Camere non genererebbero maggiori servizi o iniziative a vantaggio delle imprese poiché verrebbero versate direttamente allo Stato.

Si propone pertanto di:

- 1) **esentare gli enti del sistema camerale dai versamenti previsti dalle norme taglia-spesa;**
- 2) **finalizzare il risparmio alla realizzazione di interventi di promozione del territorio e dell'economia previste dalla legge, sulla base delle specifiche esigenze dei territori.**

4) PERSONALE

Il personale interessato dall'applicazione del decreto legislativo è di due tipologie:

- quello delle camere di commercio, pubblico (stesso CCNL personale enti locali);

- quello delle aziende speciali e delle unioni regionali, privato (CCNL terziario, distribuzione e servizi).

Tra i principi ed i criteri direttivi contenuti nella delega vi è quello di **introdurre una disciplina transitoria che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali**, obiettivo riferito ad entrambe le tipologie di personale.

Le soluzioni ipotizzate nello schema di decreto prevedono:

- un piano di razionalizzazione nazionale, l'effetto del quale sarà determinare una riduzione generale del personale di entrambe le tipologie;
- le eccedenze di personale così risultanti vengono gestite mediante:
 - a) nel caso delle Camere:
 - spostamento in altre Camere che possono prendere tali unità;
 - mobilità presso le sedi periferiche di Ministeri, enti del parastato, agenzie fiscali, oltre che università, mobilità gestita dalla Funzione pubblica che acquisisce le disponibilità ed assegna il personale camerale nei limiti del 10% delle possibili assunzioni presso tali enti;
 - b) per le Aziende speciali ed Unioni regionali:
 - spostamento presso altre aziende ed unioni che hanno la possibilità di acquisire detto personale.

Il disegno, crea allarmi e tensione nelle Camere e nei dipendenti, in quanto:

- ha le **difficoltà registrate per il personale delle province e della Croce rossa**, acuite dal fatto che costringe l'operazione mobilità entro spazi ristretti (il 10% delle assunzioni possibili negli enti riceventi), esponendo al rischio che alcune eccedenze diventino esuberanti e scatti il licenziamento;
- lascia aperta, per il personale delle aziende speciali e delle unioni regionali, solo la possibilità di uno spostamento in altre aziende ed unioni che rischia di **non esser produttiva di effetti** (gli spazi per tale operazione all'esito della riorganizzazione saranno pochi ovunque).

Si rende necessario che le formulazioni delle norme destinate a questo fine risultino più puntuali, in modo da non determinare l'insorgere di dubbi o questioni interpretative in sede di applicazione.

In particolare:

- per il personale delle Camere di commercio in eventuale eccedenza all'esito della riorganizzazione (le stime sono, tenendo conto dei disavanzi delle CCIAA dal 2017 causati dal taglio del finanziamento, di circa 500 unità) la possibilità di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 6 dello schema) non deve essere contingentata ad una percentuale delle assunzioni possibili per queste ultime (10%), ma - analogamente a quanto avvenuto per il personale delle province con il comma 425 dell'art. 1 l. n. 190/2014) - va riferita al totale delle assunzioni possibili in quelle realtà (salvo poi utilizzarne la quota parte necessaria);
- allo scopo di ridurre al minimo il rischio che, al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità (soprattutto a

causa della possibile non corrispondenza tra “domanda” ed “offerta” su base regionale delle disponibilità degli enti coinvolti) si potrebbero, in alternativa:

- prorogare gli effetti di una norma già esistente e destinata a scadere a fine anno (art. 2 comma 11 lett. a) d.l. n. 95/2012), consentendo il prepensionamento (limitato al biennio 2018/19 e per un numero predeterminato di unità, quantificato in poco più di 300 unità complessive) per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011. Ad evitare che si possano creare problemi di copertura della maggior spesa previdenziale o di richieste di estensione a PA terze, potrebbe essere posto a carico delle Camere - a valere sulle entrate da proventi per vendita servizi a terzi - l'onere finanziario per la copertura contributiva riferita al periodo che va dal pensionamento anticipato al momento del pensionamento secondo le nuove regole (nel limite di 18milioni di euro complessivi);
- Prevedere la possibilità di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con chi ne facesse richiesta avendo meno di 3 anni al pensionamento, versando le Camere i contributi mancanti ed una c.d una tantum (unità potenzialmente interessate 120 circa, solo in parte coincidenti con quelle del precedente punto). In questo caso l'onere finanziario potrebbe trovare copertura in parte in un rimborso individuale, su base ventennale, del 60% della somma ottenuta e, in parte, a valere sulle medesime entrate da gestione commerciale di cui al punto precedente.

Tali meccanismi (onere stimato per il 2017/19 18-20 milioni complessivi) consentirebbero di gestire le ultime situazioni di soprannumero in maniera agile e senza creare tensioni sociali (l'alternativa, infatti, sarebbe uno spostamento fuori Regione che potrebbe richiedere il consenso dell'interessato, non scontato, con l'alternativa dell'esubero e del successivo licenziamento).

Per il personale delle aziende speciali e delle unioni regionali in eccedenza, occorre, invece, introdurre l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente d.lgs. n. 175/2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione, ma - come per le camere - ad un livello nazionale, che in questo caso sarebbe negoziale (ed andrebbe, quindi, legittimata ex legge) composto da Unioncamere (ente esponenziale degli interessi dei datori di lavoro del sistema) e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di assorbimento delle eccedenze (stime nell'ordine di 330 unità ca.). Per tale personale, potrebbe in aggiunta prevedersi la possibilità di una risoluzione consensuale alle condizioni già illustrate più sopra per il personale camerale, (quindi, se prevale l'alternativa in tal senso indicata nella seconda alinea di cui sopra, ovvero in forma autonoma nel caso di proroga degli effetti dell'art. 2, comma 11 citato).

FUNZIONI

1 Sportello unico attività produttive

Tra le competenze attribuite alle Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, lo schema di decreto legislativo prevede che le Camere svolgano la **“funzione di punto unico di accesso telematico** in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale” (lettera b), comma 2, dell’articolo 2, della L. 580/93 come modificato dal decreto stesso), facendo implicito riferimento alle attività che le stesse Camere svolgono in materia **di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**.

In merito, si evidenzia che in base alla riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive contenuta nel d.P.R. n. 160/2010 la titolarità della funzione di SUAP è prevista in capo al Comune, che ai sensi dell’art. 4 della richiamata norma può esercitarla:

- in delega o in convenzione con la Camera di Commercio competente per territorio;
- in forma indipendente o associata (a livello comunale o regionale).

Attualmente le Camere di commercio gestiscono, direttamente o su delega, **circa il 40% dei SUAP: sono infatti 3.368 (su oltre 8.000) i Comuni che hanno scelto la strada della delega o della convenzione con la Camera di commercio**, organizzandosi in modo da permettere ai propri uffici di esercitare in piena autonomia la funzione amministrativa dello Sportello, avendo a disposizione un’efficiente piattaforma digitale del tutto conforme alle normative vigenti della quale non devono farsi carico dal punto di vista della manutenzione, dell’aggiornamento e della gestione tecnologica.

La collaborazione con le Camere di commercio ha consentito la trasformazione di uno sportello fisico in uno sportello completamente informatizzato.

Infatti il SUAP digitale erogato dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio non svolge le funzioni di sportello fisico (che continua ad essere gestita dal Comune limitatamente ai servizi informativi), bensì quelle:

- **di front office web** per l’impresa che in modo diretto, trasparente e guidato può adempiere agli obblighi amministrativi;
- **di “scrivania virtuale”** dedicata al Responsabile del procedimento del Comune che nella piattaforma digitale trova gli strumenti necessari per il completamento della pratica (dagli elenchi di domande fino alla gestione delle conferenze di servizi asincrone).

Di recente, peraltro, è stata siglata una convenzione tra Unioncamere e l’ANCI per la diffusione dello Sportello unico organizzato dal Sistema camerale presso tutti i Comuni.

Si propone di:

- **prevedere che la realizzazione del front office dei SUAP rispetto all’utenza sia curata per tutti i Comuni dalle Camere di commercio,**

fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme.

2 Supporto alle PMI nella partecipazione alle gare pubbliche

Con la recente riforma del codice, l'Italia ha risposto alla spinta proveniente dall'Unione Europea con le nuove direttive in materia di appalti, finalizzate alla digitalizzazione e alla standardizzazione nella gestione dei dati necessari per la gestione delle informazioni necessarie per la partecipazione delle imprese al "procurement" pubblico.

In particolare, dall'aprile 2016 è divenuto obbligatorio in Italia l'utilizzo del Documento Unico di Gara Europeo (Regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) il quale costituisce un modello digitale unificato per le informazioni che le imprese devono comunicare quando partecipano agli appalti.

Tale impostazione è strettamente connessa con una delle funzioni principali che già le Camere di commercio svolgono quali fornitrici di dati "certificati" sulle imprese, in supporto da un lato alle amministrazioni che gestiscono piattaforme telematiche nella fase di abilitazione e di monitoraggio degli appalti pubblici e, dall'altro, alle medesime imprese nella corretta compilazione del modello di domanda di gara.

In questo contesto infatti, le Camere di commercio – in forza della tenuta del registro delle imprese e in collaborazione con la CONSIP - possono svolgere un **ruolo fondamentale nel semplificare le attività delle imprese e delle "stazioni appaltanti" negli appalti pubblici**, operando come *provider* per i dati anagrafici già detenuti nei loro archivi e di "aggregatori" per quei dati non detenuti direttamente, ma che potrebbero essere acquisiti per via telematica dalle altre amministrazioni.

Si propone che:

- **le Camere svolgano funzioni di assistenza e supporto alle PMI per la compilazione del documento unico di gara europeo e per l'accesso alle gare pubbliche e ai sistemi telematici di acquisto.**

3 Risoluzione alternativa delle controversie

La collocazione attuale delle attività di giustizia alternativa tra gli ambiti che devono essere oggetto di convenzione ed eventuale cofinanziamento con le Regioni ed altri soggetti (lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge 580/93, come riformata dal presente schema di decreto legislativo), pone alcune problematiche che potrebbero condizionarne l'attuazione e la possibilità per le Camere di commercio di continuare a svolgerle.

L'obbligo dello svolgimento in convenzione non appare infatti compatibile con le funzioni svolte dalle Camere di commercio per la risoluzione alternativa delle controversie svolta (che ricomprende i metodi diffusi a livello europeo di mediazione, conciliazione, negoziazione e arbitrato), **peraltro in parte già disciplinate da altre disposizioni legislative e i cui costi sono coperti da tariffe o diritti.**

Ad esempio, porre il vincolo della convenzione per l'erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale cd "obbligatoria" volti dalle Camere ai sensi del D.lgs n. 28 del 2010 e dell'art. 4 comma 4 del D.M. attuativo n. 180 del 2010, risulta incompatibile con quanto previsto dalla richiamata normativa che stabilisce che le Camere iscritte nell'apposito elenco degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia **non possono rifiutarsi in alcun modo di svolgere l'attività e devono fornirla su tutte le materie oggetto della condizione di procedibilità** per cui si sono iscritte, applicando peraltro le tariffe vincolanti che il DM 180/2010 ha fissato per tutti gli Enti pubblici operanti in tale ambito.

Lo stesso D.M. 180/2010, al comma 2, dell'art. 9, prevede infatti che "a seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione", per cui la **possibilità di attivare tali servizi esclusivamente a seguito della stipula di convenzioni contrasterebbe con questa previsione generale.**

Per quanto riguarda il meccanismo del cofinanziamento, inoltre, si evidenzia che nella maggior parte delle convenzioni stipulate fino ad oggi (ad es. con Ag Com, Rete Imprese Italia e ANIA) l'apporto del Sistema camerale ha riguardato prevalentemente l'applicazione da parte delle Camere di tariffe più vantaggiose come leva per gli enti pubblici, le Associazioni di categoria o le singole imprese a convenzionarsi, e quindi non la messa a disposizione di risorse economiche.

Vale la pena sottolineare, infine, che l'eterogeneità delle materia che rientrano nell'ambito di attività e la numerosità dei casi (mediamente 20.000 all'anno) rendono attualmente le Camere di commercio gli unici Enti, nel panorama nazionale, cui è stata affidata l'attività di conciliazione e arbitrato a livello generale senza particolari vincoli nella gestione e nella tipologia del contenzioso da trattare, rendendo pertanto un servizio difficilmente sostituibile e che potrebbe essere fortemente ridimensionato se la previsione dello schema di decreto legislativo dovesse essere confermata.

Si propone di:

- **collocare le competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie tra le attività di regolazione del mercato disciplinate dalla lettera c) del comma 2, art. 2 della legge.**

VALORIZZAZIONE REGISTRO IMPRESE

Il Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio rappresenta il primo registro pubblico a nascere digitale in Europa (nel 1993). Costituisce l'anagrafe delle imprese ed è un prezioso strumento in grado di assicurare la pubblicità legale, nonché di offrire un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa e delle sue sedi sul territorio nazionale.

Le misure di riorganizzazione previste dallo schema di decreto legislativo sono orientate ad allineare gli uffici del registro all'organizzazione dei tribunali delle imprese, prevedendo un conservatore unico per le Camere che ricadono nella circoscrizione territoriale dello stesso tribunale, e rappresentano una prima utile risposta all'esigenza di contenere la conflittualità promuovendo maggiore omogeneità di interpretazione e decisioni uniformi.

Sarebbe tuttavia **possibile conseguire una ancora più ampia omogeneità e uniformità nella gestione del registro da parte delle Camere di commercio**, nell'ottica di una sua più efficace valorizzazione, attraverso norme di semplificazione che consentano una maggiore celerità nella gestione dei procedimenti.

In merito, si segnala che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 conferisce al Conservatore del registro delle imprese il potere di cancellare d'ufficio le società a controllo pubblico, in presenza di alcuni presupposti oggettivi. Non si comprende pertanto perché tale previsione non sia stata estesa coerentemente alla cancellazione d'ufficio delle società private, semplificando in questo modo alcune procedure e dando la possibilità di migliorare ed affinare i dati presenti nel registro delle imprese relativi come è noto a tutto il sistema imprenditoriale del nostro Paese.

Si propone di:

- 1) trasferire in capo al Conservatore la competenza - oggi del giudice del registro - ad emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti;**
- 2) prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC. A tutela dei terzi, le decisioni del Conservatore sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza.**

GOVERNANCE

1 Tracciabilità dei dati

Le procedure per la determinazione della composizione dei consigli delle Camere di commercio si basano sulla rappresentatività delle associazioni imprenditoriali.

Le norme vigenti per disciplinare la presentazione dei dati sulle imprese iscritte, al fine di misurare la rappresentatività di ciascuna associazione di categoria nel settore per il quale compete, non si sono rivelate pienamente efficaci, e hanno dato, frequentemente, vita a contenziosi generando spesso sospensione delle procedure. Questo è avvenuto in particolare per le difficoltà incontrate dagli uffici camerali e dalle stesse associazioni concorrenti a verificare la correttezza delle dichiarazioni raccolte dalle Camere di commercio.

In merito, risulta di fondamentale importanza **poter verificare i dati e le informazioni** che vengono inviati alle Camere di commercio da parte delle organizzazioni, **introducendo nel decreto legislativo alcune norme finalizzate a prevederne la tracciabilità complessiva**, da attuare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Pertanto, al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività si propone che:

- la predetta documentazione sia presentata depositandola, secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente**

predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento – nonché la Regione e il Ministero competente – e solo se direttamente interessato ai dati consultati.

2 Copertura dei costi per i componenti degli organi

La legge di delega prima e, conseguentemente, lo schema di decreto legislativo (modificando l'art. 4-bis della L. 580/93 vigente) prevedono **la gratuità per gli organi** camerali. Si tratta di un principio ormai superato nei moderni sistemi istituzionali, soprattutto per evitare che l'accesso alle cariche pubbliche sia riservato a quanti, per condizioni economiche, abbiano la possibilità di dedicare tempo all'attività pubblica, sottraendolo a quella produttiva.

Si segnala in merito che gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole imprese per le quali il principio della gratuità delle cariche potrebbe rendere decisamente onerosa la partecipazione al governo del sistema camerale. Poiché il sistema fonda la sua essenza proprio sulla partecipazione della comunità di tutte le imprese, **l'applicazione del principio di piena gratuità rischia di portare ad un suo indebolimento poiché impedirebbe la piena partecipazione di tutte le imprese.**

Si evidenzia inoltre che l'applicazione del principio della gratuità, oltre a non risultare coerente con le responsabilità penali, amministrative ed economiche che ricadono sugli amministratori camerali, potrebbe delineare uno scenario di tensione con la nostra disciplina costituzionale.

Si propone di:

- fare riferimento nel decreto legislativo ai costi sostenuti per l'esercizio dell'incarico e non al mero rimborso delle spese.**